

Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato

*(adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007
dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del
Consiglio di Stato)*

Preambolo

Le regole del presente codice etico, non aventi natura ed efficacia di norme giuridiche, sono espressione della tradizione deontologica dei magistrati del Consiglio di Stato e, come tali, patrimonio ideale e pratico affidato esclusivamente alla coscienza individuale dei magistrati stessi. Il codice non ha dunque valore ed efficacia sul piano delle fonti normative pubbliche. La sua forza risiede soltanto nella spontanea adesione di ciascuno degli appartenenti alla categoria alle regole in esso contenute. La violazione delle seguenti proposizioni non comporta l'applicazione di sanzioni.

Regola 1

Criteri di comportamento nella vista sociale

Il magistrato osserva, nella vita sociale, una linea di condotta ispirata ai più rigorosi canoni di dignità e di decoro, sì da offrire una immagine di se stesso, tale da essere riconosciuta ed apprezzata dai consociati come adeguata al prestigio della funzione esercitata.

A tal fine, nella convinzione che l'essenza della sua funzione sia servizio, tiene, nello stile di vita, un comportamento discreto e riservato, evitando di perseguire potere e ricchezza; adotta nei rapporti sociali un convinto atteggiamento

mento di attenzione verso gli interlocutori e di rispetto nei confronti del personale amministrativo, degli altri soggetti dell'ordinamento del Foro e di chiunque abbia, per qualsiasi motivo, rapporti con lui.¹

Regola 2

Criteri di comportamento come magistrati

Il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali.

Il magistrato evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o, comunque, appannarne l'immagine.

Il magistrato cura che le persone frequentate nella vita di relazione non interferiscano con l'esercizio delle proprie funzioni.

Rapporti di amicizia con gli avvocati sono espressioni di esercizio delle libertà della vita di relazione, nella certezza che mai l'avvocato li dichiarerà con clienti o possibili clienti; ove questo dovesse accadere il magistrato è tenuto ad interrompere tali rapporti.²

Regola 3

¹ Comma modificato con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

² Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Esercizio delle funzioni istituzionali

Il magistrato esercita le proprie funzioni con spirito di autonomia e di indipendenza, con rigore morale e con imparzialità, sollecito soltanto di compiere il proprio dovere ai fini del perseguimento delle attribuzioni del Consiglio di Stato, senza ricercare o attendere riconoscimenti, premi o vantaggi di qualsiasi natura.

Il magistrato cui si tenti di dare notizie confidenziali o di esporre ufficiosamente o privatamente le ragioni della particolare importanza di una lite da lui giudicabile o di una questione sulla quale sia chiamato ad esprimere parere, fa presente che è dovere e invariata pratica dei collegi esaminare con attenzione atti e difese.

Il magistrato, il quale abbia qualsivoglia interesse in una causa innanzi ad un giudice amministrativo, limita i rapporti con i colleghi che ne fanno parte, o possano far parte, dei collegi giudicanti ad una cortesia formale e distaccata.³

Il magistrato si astiene rigorosamente dal manifestare opinioni e giudizi, oralmente o per iscritto, su affari sui quali debba pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Egli non sollecita la pubblicità o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti alla propria attività ed evita di manifestare opinioni o giudizi su specifici affari sui quali si sia pronunciato.

Il magistrato non accetta doni da persone o società o enti, con i quali sia venuto o sia in relazione a causa dell'esercizio delle funzioni di Istituto.

Il magistrato, nei rapporti d'ufficio, deve alle opinioni espresse dai colleghi, di qualunque anzianità, nella forma

³ Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

come nella sostanza, la più cortese attenzione, mirando a cogliere nel contributo di ciascuno ogni possibile seme di miglioramento del proprio pensiero. Agli anziani è dovuto il rispetto che meritano per la saggezza dell'esperienza e per la maggiore attività spesa al servizio dello Stato.

Regola 4

Attività esterna

L'espletamento di incarichi esterni non sovrasta, per impegno e per durata, lo svolgimento dei compiti istituzionali, sì da evitare che si configuri una vera e propria carriera parallela.

Il magistrato non chiede né cerca di ottenere interessi o segnalazioni di sorta presso l'amministrazione o l'autorità o la persona, che potrebbe conferire l'incarico; rifiuta incarichi di contenuto generico o di collaborazione in posizione subordinata presso strutture amministrative o incarichi che siano, comunque, in disarmonia con attività istituzionali svolte presso il Consiglio di Stato.

Il magistrato non sollecita il conferimento di incarichi, pur se l'attribuzione ne sia consentita; se officiato per il conferimento, accerta previamente se l'incarico sia coerente ed adeguato, per tipologia e livello, con la dignità della posizione di magistrato; valuta, poi, l'opportunità di accettarlo in relazione alla natura della attività da svolgere, al contesto in cui la medesima dovrebbe essere applicata e alla propria posizione, con particolare riguardo alle funzioni istituzionali in atto espletate e alla propria anzianità di servizio.

Al rientro dal collocamento fuori ruolo e, comunque, al termine di un incarico istituzionale esterno di particolare impegno, il magistrato comunica al Presidente del Consiglio

di Stato, per eventuale diffusione tra i colleghi, nelle forme più opportune, l'essenziale contenuto culturale della sua esperienza.

Regola 5

Preparazione professionale

Il magistrato conserva ed accresce la preparazione professionale con assiduo impegno di studio. Particolare attenzione e studio devono essere riservati ai problemi di carattere istituzionale e a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Regola 6

Interpretazione e integrazione di regole del codice

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le regole del presente codice o si verificano attuazioni nuove o si prospettino, comunque, questioni di difficile soluzione, il magistrato consulta il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato.

Le soluzioni suggerite sono comunicate al magistrato delegato ai sensi della regola 7, il quale deve provvedere alla loro formulazione ed all'inserimento nella apposita Raccolta delle regole del codice etico.

Integrazioni di particolare rilievo, secondo il giudizio del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato, sono

adottate secondo il procedimento previsto dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.⁴

Regola 7

Conservazione delle regole

All'inizio di ogni biennio, un magistrato designato dai colleghi assume l'incarico di conservatore della raccolta di regole del codice etico. Egli cura l'acquisizione di nuove regole provvede, d'intesa con i colleghi, agli aggiornamenti che si rendano necessari.

⁴ Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.